



COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

Relazione attività

A conclusione dei lavori del Collegio regionale di garanzia elettorale - Elezioni 2023

Ex Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.

A margine della seduta conclusiva svoltasi in data 29 gennaio 2024, il cui verbale viene approvato immediatamente ai sensi dell'art. 3 del regolamento interno, l'attività ordinaria dello scrivente Collegio regionale di garanzia elettorale (d'ora in avanti Collegio) può considerarsi terminata.

Con la presente relazione, pertanto, si ritiene utile illustrare i principali elementi attraverso i quali l'attività si è esplicata, fornendo sia una panoramica delle funzioni presidiate, sia un bilancio a consuntivo dei lavori svolti.

L'organo, come noto, è istituito dalla Legge regionale 18 dicembre 2007 n. 28 rubricata "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" e, nell'attuale composizione, è stato costituito in data 17 gennaio 2023 con DPRReg n. 6/2023 in virtù dell'indizione dei comizi elettorali convocati per i giorni 2 e 3 aprile 2023.

A far data dall'insediamento avvenuto il giorno 31 gennaio 2023, nel quale sono stati nominati il Presidente e il Vicepresidente, il Collegio si è riunito per n. 34 sedute, di cui ai relativi estratti del processo verbale, intervenendo per un totale di 31 volte in delibera avente ad oggetto l'approvazione dei rendiconti e delle dichiarazioni.


Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle operazioni, come si dirà *infra*, il Collegio si è avvalso, ai sensi dell'art. 79 comma 4 L.R. 28/2007, della struttura a supporto (di seguito solamente "struttura") nelle forme stabilite dal successivo art. 88.

Sono stati presentati complessivamente n. 536 rendiconti da parte dei candidati o dai partiti e gruppi politici, esaurendo il totale dei soggetti tenuti alla trasmissione. Non si sono configurate, pertanto, irregolarità per fattispecie di mancato deposito a seguito della decorrenza dei termini. Sono pervenuti, inoltre, ulteriori n. 6 rendiconti da parte di soggetti cui non spettava la debenza, ossia da un soggetto la cui candidatura non è stata ammessa nella circoscrizione di riferimento, oppure da persone giuridiche (*i.e.* associazioni o circoli di partiti o minori gruppi politici) alle quali non era riferita direttamente alcuna lista di candidati ai sensi del citato art. 81 comma 3, e pertanto tali rendiconti sono stati oggetto di archiviazione.

In merito ai rendiconti pervenuti giusto art. 81, commi 1, 2 e 3, a fini analitici e per migliore chiarezza espositiva, si è provveduto ad una loro suddivisione in tre *cluster* rappresentati, rispettivamente, dai candidati eletti, dai candidati non eletti e dai partiti o gruppi politici.

In base alle risultanze, i cluster sono ripartiti nel seguente modo (fig. 1):

Fig. 1: totale dei rendiconti pervenuti distinto per aggregati omogenei.



*I rendiconti presentati da Azione – Italia Viva – + Europa sono pervenuti separatamente e pertanto approvati singolarmente, anziché come unico gruppo di lista ex art. 81 comma 3 L.R. 28/2007.

Si coglie l'occasione per evidenziare come i dati sopra indicati, attraverso una comparazione con i corrispondenti dati riferiti alla precedente legislatura, risultino significativamente superiori, con esplicito riferimento all'aggregato dei candidati non eletti e dei relativi rendiconti trasmessi (fig. 2).

Fig. 2: Tabella comparativa dei rendiconti pervenuti rispetto alle precedenti elezioni.

	Elezioni 2023	Elezioni 2018	Diff. %
Candidati non eletti	473	408	+ 15,93
Candidati eletti	48	49	- 2,04
Partiti o gruppi politici*	15	11	+ 36,36

*I rendiconti presentati da Azione – Italia Viva – + Europa sono pervenuti separatamente e pertanto approvati singolarmente, anziché come unico gruppo di lista ex art. 81 comma 3 L.R. 28/2007.

All'esito dei controlli esperiti, e tenuto conto delle eventuali integrazioni ricevute, il Collegio ha in ultimo accertato la regolarità della documentazione nella totalità dei casi esaminati, fatti salvi i rendiconti oggetto di procedimento sanzionatorio *infra* precisati.

Nel merito, sono stati oggetto di delibera di approvazione n. 15 rendiconti di partiti o gruppi politici, 48 rendiconti di candidati eletti e 470 rendiconti di candidati non eletti. Solamente in 3 casi è stato avviato un processo di contestazione per irregolarità, di cui si tratterà in seguito, cui sono seguite oblazioni ex art. 7, Legge regionale 17 gennaio 1984 n.1 rubricata "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali".

Per la cura della fase istruttoria e per tutti gli ulteriori adempimenti prodromici, come accennato, è stato approntato un presidio tramite la struttura istituita presso il Servizio organi di garanzia, la cui opera si è qualificata come ampiamente collaborativa nei confronti degli interessati. Preme segnalare che gli uffici preposti hanno garantito massima disponibilità, anche per le vie brevi, al fine di fornire il più ampio supporto possibile soprattutto in virtù delle richieste di chiarimento operate dal Collegio; in 400 casi, infatti, si è reso necessario richiedere una o più integrazioni, pari a quasi il 75% del totale dei rendiconti esaminati.

Le richieste hanno riguardato prevalentemente carenze documentali rispetto ai modelli forniti (Modelli A, B, o C o modello "partiti"), ovvero rispetto agli allegati inderogabili quali l'estratto conto, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, o copia fotostatica di un documento di identità. In altri casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i vizi segnalati hanno riguardato la mancanza di sottoscrizione, erronee intestazioni delle fatture, mancanza della documentazione provante la chiusura del conto corrente intestato al mandatario, campi lasciati vuoti o non correttamente compilati nella modulistica fornita, ecc. Ancora, di frequente è stata richiesta la produzione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, con funzione asseverativa e/o a supporto della rendicontazione prodotta.

È stato necessario notificare, in determinati casi, una nota formale, assegnando contestualmente il termine perentorio di 15 giorni per presentare memorie e documenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 comma 3 L.R. 28/2007.

Al fine di favorire i diversi adempimenti, il Collegio ha inoltre elaborato delle cd. FAQ (*frequently asked questions*), pubblicate sulla pagina web dell'organo già nei primi mesi dell'anno, insieme all'ulteriore set informativo, ai recapiti e alla modulistica occorrente.

Nell'ambito delle sue funzioni, il Collegio ha ritenuto di disporre tre audizioni a seguito di contestazione di irregolarità dei rendiconti. In ordine a tali audizioni, tutte riferite a candidati non eletti, è stato irrogato un pari numero di sanzioni mediante notifica di verbale di accertamento. Le irregolarità in oggetto hanno riguardato la fattispecie di superamento dei tetti massimi di spesa previsti e stabiliti dalla normativa di riferimento.

Le sanzioni sono state quantificate secondo i dispositivi dell'art. 83, L.R. 28/2007, tenuto conto altresì dei recenti emendamenti ai minimi e massimi edittali, e fatta salva la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 7 L.R. 1/1984.

Si segnala inoltre che, ad oggi, sono pervenute due richieste di consultazione dei rendiconti, con specifico riferimento ai rendiconti relativi ai consiglieri regionali eletti e a taluni partiti e gruppi politici in un caso, e dei soli rendiconti di alcuni partiti e gruppi politici nell'altro caso. Fermo il dispositivo dell'art. 82, comma 2, che prevede la libera consultabilità da parte di qualsiasi cittadino elettore, considerato inoltre l'orientamento costante della materia elettorale connotata da peculiarità proprie e disciplina speciale, le richieste sono state accolte nella misura della modulistica di rendiconto e in combinato con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e diritto alla riservatezza.

Si evidenzia inoltre che, presso la sezione “*amministrazione trasparente*”, sono resi pubblici i rendiconti analitici delle spese elettorali riferite ai candidati eletti, così come approvati dal Collegio.

Per quanto riguarda, invece, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell’esito dei controlli esperiti, la cui cura è in capo allo scrivente organo ai sensi dell’art. 82 comma 4 L.R. 28/2007, sono state predisposte delle tabelle riassuntive dei dati e delle informazioni rilevanti, che vengono rese accessibili, insieme alla presente relazione, presso la pagina web del Collegio regionale di garanzia elettorale, per un periodo deliberato di 6 mesi a partire dal 1 febbraio 2024.

In conclusione, le operazioni si sono svolte in stretta osservanza alla normativa richiamata, nonché agli indirizzi interpretativi in materia, strumentali al corretto funzionamento dei controlli affidati allo scrivente Collegio. Quanto all’ampiezza di controlli esercitati, essi sono stati mantenuti nei limiti di valutazioni attinenti i soli aspetti di legittimità e di regolarità documentale, pur tuttavia intersecandosi con numerose e ulteriori fonti del diritto, *ex plurimis* in materia di trasparenza, privacy, amministrazione digitale, al fine ultimo di garantire l’indefettibile omogeneità nel giudizio e parità di trattamento.

La presente relazione viene approvata nella seduta n. 34 di data 29 gennaio 2024

F.to Antonella LONCIARI – Presidente

F.to Piergiorgio STRIZZOLO – Vicepresidente

F.to Andrea ZANUTTA – Componente effettivo